



# STATUTO

## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DAFNE"

### ART. 1

#### (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "DAFNE" con sede in via Rovine 51/b nel Comune di Campolongo Maggiore (VE).

### ART. 2

#### (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare: promuovere l'avvicinamento e la conoscenza dell'arte; promuovere la valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche del territorio; promuovere la conoscenza delle materie e tecniche dell'arte, attraverso anche la sperimentazione diretta; sviluppare attività che aiutino l'individuo ad incontrare la propria creatività e manualità; sensibilizzare sulla tematica del rispetto per l'ambiente, attraverso eventi ed attività dedicate quali il riciclo creativo.

*Descrizione programmi:* L'associazione si propone di promuovere e attuare eventi culturali, ricreativi, sportivi, scientifici e ludico-didattici rivolti a tutte le fasce d'età; organizzare corsi di avvicinamento alle tecniche artistiche, alla storia dell'arte, alle attività manuali; organizzare uscite culturali presso musei e luoghi di interesse storico, artistico e culturale, con speciale attenzione alla riscoperta del territorio locale; organizzare corsi, incontri di formazione, eventi atti ad accrescere nei partecipanti il proprio bagaglio culturale e artistico; collaborare con altre associazioni ed enti allo scopo di adempiere alle finalità sopradescritte.

*Oggetto sociale:* L'associazione, per meglio adempiere alle diverse esigenze che, di volta in volta, il consiglio direttivo e l'assemblea decideranno di soddisfare nell'obiettivo di valorizzazione della persona, potrà organizzare manifestazioni pubbliche culturali, sportive, culinarie; organizzare uscite culturali e momenti di aggregazione; gestire laboratori e corsi a carattere formativo e artistico; gestire eventi, momenti formativi, informativi, seminari;

Si occuperà di:

- realizzare uscite culturali, corsi, eventi e momenti formativi di carattere culturale e artistico; allestire mostre, fiere, rassegne teatrali e altre manifestazioni;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre organizzazioni che svolgano attività analoga o di diretto interesse, dare adesioni ad altri enti, partecipare anche con oblazione a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra soci e in quelli tra essi e componenti di altre organizzazioni; gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci propri o di altri circoli consociati per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate e realizzate le iniziative dell'associazione.

### ART. 3

#### (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità

impegnandosi a versare la quota associativa. L'accettazione, comunicata all'interessato eseguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". La quota associativa è intrasmissibile.

3. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e sono tenuti a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.
2. I soci maggiorenni hanno diritto ad un voto in Assemblea, a prescindere dal numero di quote associative versate. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5**

##### **(Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta tramite raccomandata al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 6**

##### **(Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio direttivo; Presidente; Segretario Tesoriere. Le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7**

##### **(Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso sul sito internet dell'associazione e tramite affissione presso i locali usati dalla stessa almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

##### **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere gli organismi dell'associazione; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

**ART. 9**  
**(Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

**ART. 10**  
**(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, reso disponibile ad ogni socio.

**ART. 11**  
**(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti e resta in carica per quattro anni; è validamente costituito quando presente la maggioranza dei componenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. I componenti del consiglio sono rieleggibili.

**ART. 12**  
**(Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; conferisce ai soci procura speciale per la gestione delle attività autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**ART. 13**  
**(Il Segretario tesoriere)**

1. Il segretario tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, di cui può essere parte, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, è responsabile della regolare tenuta della contabilità, custodisce i beni dell'associazione, risponde in ogni sua operazione al Presidente quale responsabile legale dell'associazione.

**ART. 14**  
**(Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: contributi e quote associative; donazioni e lasciti; attività marginali di carattere commerciale; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

**ART. 15**  
**(Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 16**

##### **(Scioglimento, devoluzione del patrimonio e disposizioni finali)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione rispetta i criteri relativi alle associazioni di promozione sociale indicati dalla legge 383/2000. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.